

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Direzione Generale

Prot. n. 1933 UOR 1

123 GEN 2019

Bari,

Ai Direttori delle Macrostrutture
e Dipartimenti Aziendalie, per il loro tramite, Ai dirigenti di ogni altra
articolazione, nonché agli uffici rilevazione
presenze**OGGETTO:** Prestazioni aggiuntive dirigenza e comparto. Modalità operative

Premesso che con delibera n. 1320/CS del 25 luglio 2018, l'Azienda ha proceduto all'assegnazione del budget legato alle attività aggiuntive riferite all'anno 2018.

Considerato che:

- La Direzione Strategica, nel suddetto provvedimento, ha dato indicazioni all'Area G.R.U. di predisporre ogni utile azione al fine di informatizzare la procedura di rilevazione delle attività di che trattasi, nonché della relativa liquidazione;
- l'Area G.R.U. nel corso dell'anno 2018, sulla base della normativa contrattuale e delle delibere di Giunta Regionale nn. 480-486-487 del 2012, ha proceduto all'implementazione di quanto necessario.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more che questa Direzione Aziendale provveda alla definizione del budget 2019, si comunica che a partire dalle prestazioni eseguite nel corso del mese di gennaio c.a., oltre ad essere rilevate con apposita timbratura (con la causale già in uso), la relativa liquidazione dovrà essere effettuata mediante "validazione" da parte dell'ufficio rilevazione presenze di riferimento utilizzando il relativo "evento", il tutto previa autorizzazione della competente Direzione di Macrostruttura sulla base di apposita determina dirigenziale (come già previsto per le altre competenze accessorie es. prestazioni di lavoro straordinario).

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- i Direttori/Dirigenti amministrativi o, in mancanza, il Direttore della Macrostruttura supportato dal personale amministrativo, è delegato a verificare trimestralmente il budget ed a liquidare, dopo le opportune verifiche, di concerto con le Direzioni Mediche, le competenze maturate dal personale che ha effettuato attività aggiuntive attraverso l'adozione di apposite determinazioni dirigenziali. Le suddette determinazioni dovranno essere inviate agli uffici rilevazioni presenze che sulla base di tale provvedimento di autorizzazione dovranno convalidare l'evento al fine di generare il flusso informatizzato tra il software di rilevazione presenze e quello stipendiale;
- i Direttori delle Macrostrutture dovranno comunicare trimestralmente all'Area G.R.F. il costo di competenza con specifica relazione di accompagnamento delle attività effettuate;

- i Direttori delle Macrostrutture sono responsabili del corretto e razionale utilizzo delle attività aggiuntive, nonché del regolare ed effettivo svolgimento e timbratura degli orari e dell'osservanza di quanto disposto dalla normativa contrattuale e regionale. Il ricorso alle attività aggiuntive dovrà essere contestualmente sospeso in presenza di adeguamento delle dotazioni organiche.

Fermo restando quanto sopra e ribadendo che tali prestazioni aggiuntive dovranno essere rese fuori dell'orario ordinario di servizio, si allegano alla presente le indicazioni specifiche (allegato 1).

La presente completa di allegato viene pubblicata sul sito web aziendale.

Distinti saluti

Il Direttore Sanitario
Silvana FORNELLI

Il Direttore Amministrativo
Gianluca SAPOCHIANI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

Il Direttore AGRU
Rodolfo Minervini

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Prestazioni aggiuntive – allegato 1) alla nota prot. 19335 del 23-1-2019**Riferimenti normativi:**

- Ex art. 54 e 55 CCNL 08-06-2000 Dirigenza;
- Ex art 1 Legge n. 1 del 2002 personale del comparto;
- Delibere di Giunta Regionale nn. 480 – 486- 487 del 2012;
- D.lgs n. 66 del 2003;
- Legge n. 161 del 2014;

Premessa

Le prestazioni aggiuntive devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio sulla base di apposita timbratura in entrata ed in uscita nel rispetto da parte del personale della pausa (minimo di mezz'ora) tra orario di servizio e inizio della prestazione.

Il direttore di Macrostruttura, sulla base del budget assegnato dalla Direzione Strategica, dovrà monitorare con cadenza trimestrale l'utilizzo di tale prestazioni, verificando inoltre che la predisposizione dei turni sia effettuata di norma in maniera equilibrata nell'ambito del personale afferente l'unità operativa, nel rispetto del limite delle 48 ore settimanali ai sensi dell'art. 4 d.lgs 66/2003, nonché della legge 161/2014. Il direttore della Macrostruttura propone la partecipazione alle prestazioni aggiuntive al personale (dirigente e comparto) che sia in possesso dei requisiti e secondo le modalità di seguito specificate:

- a) abbiano superato il periodo di prova;
- b) essere esenti da norma di limitazioni, anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competenze e/o dal medico autorizzato; in caso di motivata necessità assistenziale, comunque le prestazioni aggiuntive possono essere svolte anche da detto personale purchè non in contrasto con le limitazioni o prescrizioni del medico competente e/o medico autorizzato;
- c) non beneficiare nel mese in cui si devono effettuare le prestazioni aggiuntive di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell'orario di servizio;

Con riferimento al **personale dirigente** (medici e sanitari), le prestazioni aggiuntive non potranno essere svolte e quindi "validate" le relative ore ai fini della liquidazione in procedura di rilevazione presenze:

- nelle giornate in cui si rilevano turni di servizio oppure timbrature in Pronta Disponibilità e di Guardia;
- se il dirigente usufruisce dell'istituto del Part-Time;
- se il dirigente presenta un debito orario;
- se il dirigente è assente dal servizio per ferie, aspettativa, malattia ed infortunio, astensione obbligatoria, congedo ex lege 104/92 fruito per l'intera giornata lavorativa, permesso per l'intero arco della giornata lavorativa compreso quello di natura sindacale, congedo collegato al rischio radiologico, sciopero, aggiornamento professionale. In sostanza, ai fini delle attività degli uffici di rilevazione presenza, nel caso in cui la giornata è giustificata con evento a copertura della giornata stessa;

Le prestazioni aggiuntive devono essere svolte con le seguenti modalità:

- a) previa verifica dell'impossibilità di assicurare le necessarie prestazioni attraverso il ricorso agli istituti contrattuali nei limiti e con le modalità applicative stabilite dagli stessi;
- b) non essere inferiori a tre ore; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate le ore in prestazione aggiuntiva inferiori a tre ore giornaliere;
- c) non potranno essere validate ore in prestazione aggiuntiva se nella giornata che precede la prestazione si rileva dell'orario nella fascia notturna; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate ore in prestazione aggiuntiva se nella giornata che precede la prestazione si rileva dell'orario/timbratura nella fascia notturna;
- d) non potranno superare il limite massimo individuale di 24 ore mensili e comunque non superiore a 96 ore annue, nel rispetto della normativa sui riposi; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate le ore in prestazione aggiuntiva che eccedono le 24 ore mensili e le 96 ore annue;

Le ore in prestazioni aggiuntive saranno rilevate con apposita causale di timbratura (in entrata e uscita) e validate con relativo evento previa autorizzazione della competente Direzione di unità operativa sulla base di una determina dirigenziale;

Con riferimento al **personale del comparto** (infermieri e tecnici di radiologia) le prestazioni aggiuntive non potranno essere svolte e quindi "validate" le relative ore ai fini della liquidazione in procedura di rilevazione presenze:

- nelle giornate in cui si rilevano turni di servizio oppure timbrature in Pronta Disponibilità;
- se il dipendente usufruisce dell'istituto del Part-Time;
- se il dipendente presenta un debito orario;
- se il dipendente è assente dal servizio per ferie, aspettativa, malattia ed infortunio, astensione obbligatoria, congedo ex lege 104/92 fruito per l'intera giornata lavorativa, permesso per l'intero arco della giornata lavorativa compreso quello di natura sindacale, congedo collegato al rischio radiologico, sciopero, aggiornamento professionale. In sostanza, ai fini delle attività degli uffici di rilevazione presenza, nel caso in cui la giornata è giustificata con evento a copertura della giornata stessa;

Le prestazioni aggiuntive devono essere svolte con le seguenti modalità:

- a) non potranno essere validate ore in prestazioni aggiuntive se il dipendente non è un "turnista", su tre o due turni;
- b) le ore destinate a tale istituto devono essere effettuate di regola nel secondo riposo dopo il turno notturno; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate ore in prestazione aggiuntiva se nella giornata che precede la prestazione si rileva dell'orario/timbratura nella fascia notturna;
- c) le ore delle prestazioni aggiuntive devono essere organizzate in turni antimeridiani o pomeridiani e non superare le ore del turno di servizio; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate le ore in prestazione aggiuntiva che eccedono l'orario del turno di servizio ordinario;
- d) non potranno superare il limite massimo individuale di 24 ore mensili e comunque non superiore a 96 ore annue, nel rispetto della normativa sui riposi; quindi ai fini della attività degli uffici di rilevazione presenza non potranno essere validate le ore in prestazione aggiuntiva che eccedono le 24 ore mensili e le 96 ore annue;

Le ore in prestazioni aggiuntive saranno rilevate con apposita causale di timbratura (in entrata e uscita) e validate con relativo evento previa autorizzazione della competente Direzione di unità operativa sulla base di una determina dirigenziale.

Con riferimento alle raccolte esterne, legate alle strutture trasfusionali, ai fini delle attività degli uffici di rilevazioni presenze sono previste in procedura apposite causali con limitazioni di ore convalidabili nella giornata (6 ore), nonché specifiche causali (eventi 12 e 782) per la relativa convalida legato al Servizio raccolta sangue.